

ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area IV : Lavori Pubblici e Urbanistica

Determinazione del Responsabile dell'Area IV^

N. 38 / A IV del registro

Data 16-10-13

Oggetto: Diniego di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30/09/2003, n.269, convertito con modificazioni, dalla legge 326 del 24/11/2003, art. 32 richiesta con istanza prot. n. 35893 del 07.12.2004, per le opere edilizie eseguite in assenza di concessione edilizia.

Il giorno 16-10-13, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Dott. Arch. Rita Corsale, nella qualità di Funzionario Responsabile dell'Area IV, giusto Provvedimento della Commissione Straordinaria n. 5 del 25/09/2012, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono

Il Responsabile del Procedimento

Vista la domanda registrata in data 07.12.2004 al prot. gen.le di questo Ente al n° 35893, presentata dal Sig. Petta Carmelo, nato Marineo il 24.04.1948 C.F. PTT CML 48D24 E957T, residente a Misilmeri in c.da Roccabianca n° 38, diretta ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della legge 24.11.2003 n° 326, art. 32 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di una piscina di forma ovale delle dimensioni di m. (8,35 x 4,20) circa, di un manufatto con struttura in muratura portante delle dimensioni di m. (3,50 x 2,00) circa avente un'altezza media di m. 1,85 circa, destinato a locale tecnico a servizio della stessa piscina e di un muro di contenimento in c.a. avente un'altezza massima di di m. 4,50 circa e minima di m. 0,50, sormontato da ringhiera metallica, site in c.da Roccabianca n° 38, insistenti sull'area distinta al N.C.E.U. ed al N.C.T. di Misilmeri al foglio di mappa 46 rispettivamente con la particella 838 e la particella 897;



Visto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, allegata all'istanza di cui sopra, resa in data 03.12.2004, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, del D.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Sig. Petta Carmelo, sopra meglio generalizzato, nella quale lo stesso dichiara che le opere edilizie oggetto di condono edilizio sono state realizzate in data 18.01.2003;

Accertato dalla istruttoria preliminare della suddetta istanza, eseguita dall'ufficio preposto sulla scorta degli atti d'ufficio ed in particolare sulla base dei riscontri eseguiti sulla cartografia acquisita dall'Assessorato Territorio e Ambiente Restituzione Aerofotogrammetrica - Ripresa Aerea Maggio-Giugno 2003 - e quindi in epoca successiva al 31.03.2003 indicato dal comma 25, dell'art. 32, D.L. n. 269 del 30.09.2003, convertito dalla legge n. 326 del 24.11.2003 e ss.mm.ii. quale termine per l'ultimazione delle opere abusive suscettibili di sanatoria, che l'area sita in c.da Roccabianca n° 38 del Comune di Misilmeri, distinta al foglio 46 particelle 838 e 897 rispettivamente al N.C.E.U. ed al N.C.T., sulla quale sono state realizzate le opere abusive oggetto dell'istanza di sanatoria prot. n° 35894 del 07.12.2004, alla data della ripresa aerea (maggio-giugno 2003) era libera dai manufatti e/o costruzioni in questione;

Ritenuto, pertanto, che alla data del 31.03.2003 le opere in oggetto specificate non erano state né iniziate, né tanto meno ultimate e che conseguentemente per le stesse non sussistono i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge per l'ammissibilità a sanatoria, ed in particolare quello della ultimazione delle opere entro il termine del 31.03.2003 legislativamente previsto;

Vista la nota del 29.04.2013 prot. n° 14366 indirizzata al Sig. Petta Carmelo, meglio sopra generalizzato, notificata in data 07.05.2013 dall'ufficio messi di questo Ente, con la quale è stato comunicato, ai sensi dell'art. 11bis, comma 1 della l.r. n° 10/91, l'avvio del procedimento inteso alla emissione del diniego di sanatoria;

Constatato che l'interessato non è intervenuto nel procedimento, entro i termini previsti dalla legge;

Ritenuto che le opere realizzate abusivamente per le quali è stata richiesta la relativa legittimazione, ai sensi della legge n° 326/2003, art. 32, non risultano suscettibili di sanatoria in quanto per le stesse non sussistono i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla stessa legge, per l'ammissibilità a sanatoria ed in particolare in quanto non è verificata la condizione del completamento al rustico delle opere abusive entro la data del 31.03.2003 termine previsto dal comma 25 dell'art 32, della legge n° 326/'03;

Vista la legge 28.02.1985, n° 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l. r. 10.08.1985 n° 37 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23.12.1994 n° 724, art. 39 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24.11.2003 n° 326, art. 32 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l. r. 05.11.2004 n° 15, art. 24;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n° 267;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per rigettare la suddetta domanda di concessione edilizia in sanatoria, presentata ai sensi e per gli effetti della legge 24.11.2003 n° 326, art. 32 e ss.mm.ii.;

Visto la disposizione di Servizio del Responsabile dell'Area IV prot. n. 35968 del 23.10.2012, con la quale sono stati nominati i Responsabili delle UU.OO.1, 2, 3, 4, 5 e 6, individuati, altresì, quali responsabili dei procedimenti amministrativi attribuiti alle predette UU.OO.;

Propone

Alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi della L.R. 10/91:

di adottare provvedimento di diniego della concessione edilizia in sanatoria per le opere edilizie abusive, oggetto dell'istanza di condono edilizio presentata, ai sensi del D.L. 30.09.2003 n° 269, art. 32 come convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n° 326 art. 32, in data 07.12.2004 prot. n° 35893 dal Sig. Petta Carmelo, nato Marineo il 24.04.1948 e residente a Misilmeri in c.da Roccabianca n° 38 C.F. PTT CML 48D24 E957T, consistenti nella realizzazione di una piscina di forma ovale delle dimensioni di m. (8,35 x 4,20) circa, di un manufatto con struttura in muratura portante delle dimensioni di m. (3,50 x 2,00) circa avente

un'altezza media di m. 1,85 circa, destinato a locale tecnico a servizio della stessa piscina e di un muro di contenimento in c.a. avente un'altezza massima di di m. 4,50 circa e minima di m. 0,50, sormontato da ringhiera metallica, site in c.da Roccabianca n° 38, insistenti sull'area distinta al N.C.E.U. ed al N.C.T. di Misilmeri al foglio di mappa 46 rispettivamente con la particella 838 e la particella 897, stante l'improcedibilità della stessa per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge per l'ammissibilità a sanatoria ed in particolare in quanto non è verificata la condizione del completamento al rustico delle opere abusive entro la data del 31.03.2003 termine previsto dal comma 25, dell'art 32, della legge n° 326/'03.



Responsabile del Procedimento

Geom. V. Mucè

Il Responsabile dell'Area IV

Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della proposta;

Determina

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 30 aprile 1991 n.10, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo, di diniegare la concessione edilizia in sanatoria per le opere edilizie abusive oggetto dell'istanza di condono edilizio presentata, ai sensi del D.L. 30.09.2003 n° 269, art. 32 convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n° 326 art. 32, in data 07.12.2004 prot. n° 35893, dal Sig. Petta Carmelo, nato Marineo il 24.04.1948 e residente a Misilmeri in c.da Roccabianca n° 38 C.F. PTT CML 48D24 E957T, consistenti nella realizzazione di una piscina di forma ovale delle dimensioni di m. (8,35 x 4,20) circa, di un manufatto con struttura in muratura portante delle dimensioni di m. (3,50 x 2,00) circa avente un'altezza media di m. 1,85 circa, destinato a locale tecnico a servizio della stessa piscina e di un muro di contenimento in c.a. avente un'altezza massima di di m. 4,50 circa e minima di m. 0,50, sormontato da ringhiera metallica, site in c.da Roccabianca n° 38, insistenti sull'area distinta al N.C.E.U. ed al N.C.T. di Misilmeri al foglio di mappa 46 rispettivamente con la particella 838 e la particella 897.

DISPONE

- che il presente provvedimento venga notificato al Sig. Petta Carmelo, nato a Marineo il 24.04.1948 C.F. PTT CML 48D24 E957T e residente a Misilmeri in c.da Roccabianca n° 38, nei modi prescritti dalla legge;
- la trasmissione di copia del provvedimento al Corpo di Polizia Municipale di questo Ente e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese;
- la trasmissione di copia del provvedimento alla Commissione Straordinaria ed al Segretario Comunale per opportuna conoscenza;
- la trasmissione di copia del provvedimento al Responsabile dell'U.O. 3 per gli adempimenti di propria competenza;

AVVISA

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero in via straordinaria al Presidente della Regione siciliana nei rispettivi termini di gg. 60 e 120 dalla data di notifica.

Il Responsabile dell'Area IV[^]

(Dott. Arch. Rita Corsale)



Rita Corsale

Affissa all'albo pretorio il 22 GEN, 2014
Defissa il - 7 FEB, 2014

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ 22 GEN, 2014, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
